

TI_GERICHTE 14.1997.138 vom 9. April 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-04-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1997.138

FR: TI_GERICHTE 14.1997.138 du 9 avril 1998

IT: TI_GERICHTE 14.1997.138 del 9 aprile 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.04.1998
14.1997.138

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.97.00138 Lugano 9 aprile 1998 /B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 17 ottobre 1997 presentata da _____
_____ tutti patr. da. _____ contro _____ sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12 dicembre 1997 ha cosî deciso: " 1. È pronunciato il fallimento di _____, a far tempo da Venerdì 12 dicembre 1997 alle ore 14.00. 2./3./4. omissis" Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 23 dicembre 1997 da _____ che ne postula l'annullamento; richiamato il decreto presidenziale 30 dicembre 1997 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale; ritenuto in fatto: A. Con istanza 17 ottobre 1997 la _____, _____ e _____ hanno chiesto il fallimento di _____ per Fr. 7'560.20 oltre accessori e dedotti eventuali acconti. B. All'udienza di contraddittorio dell'19 novembre 1997 l'escusso non è comparso. C. L'appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una ricevuta datata 11 dicembre 1997 della _____ in cui viene confermato il pagamento di Fr. 6'700.-- a saldo dell'esecuzione in oggetto oltre spese e interessi. (doc. A). Considerato in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. 2. L'appellante adduce per la prima volta in sede d'appello, di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF. 3. La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante, siccome non comparso avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF). Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante. Per questi motivi, richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF pronuncia: I. L'appello 23 dicembre 1997 di _____, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima

sede è così riformato: “ 1. La dichiarazione di fallimento 12 dicembre 1997 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.97.00991, nei confronti di _____, è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di _____. 3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della _____.” II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico. III. Intimazione: – _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente: La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.